



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

(decreto ex art. 14 quinquies L. 3/2012)

Sovraindebitamento: MOTTI ROBERTO n° 8 /2020

Giudice Delegato: dott. Irene Colladet

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 –

Il giudice, dott. Irene Colladet,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Roberto Motti (c.f.: MTTRRT62T31G535I), nato a Piacenza il 31/12/1963 e residente in Parma Via Don G. Cavalli 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bertora (c.f.: BRT NTN 74T17 G337B), ed elettivamente domiciliato in Parma, via Farini n. 35, presso lo studio del difensore, nonché l'integrazione depositata, su richiesta del GD, in data 15.06.2020;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Parma;
- il ricorrente è debitore non fallibile (in quanto iscritto al registro imprese con la qualifica di piccolo imprenditore nella sez. imprese artigiane) in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che: a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento; b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi sei anni, oltre che delle dichiarazioni IVA degli ultimi 5 anni e di quelle IRAP degli ultimi 3 anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia,



previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 L. 3/2012 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012, • l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (seppur contenuto nel corpo del ricorso), • nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5) (v. relazione OCC p. 21 e ss.) e l'indebitamento del ricorrente;

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

- poiché il ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con reddito annuale nel 2018 di euro 15.000,00 circa;

- visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, tenuto conto dei redditi percepiti dal familiare convivente, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b), concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito allo stato in € 1.200,00 mensili, al netto delle imposte;

- osservato, quanto alla richiesta di escludere dalla liquidazione del patrimonio il veicolo autocarro Opel Combo tg FJ918ZJ, che la stessa deve essere accolta, trattandosi di mezzo utilizzato al ricorrente per svolgere l'attività lavorativa di installazione di impianti antipiccioni e di pulizia dalle secrezioni degli stessi, che gli consente di provvedere al sostentamento proprio e della sua famiglia;



- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Roberto Motti (c.f.: MTTRRT62T31G535I), nato a Piacenza il 31/12/1963 e residente in Parma Via Don G. Cavalli 5; nomina liquidatore il dott. Valerio Mazzotti, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma, previo annerimento a cura del Liquidatore dei dati sensibili del ricorrente e/o di terzi;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

poiché il debitore esercita attività di impresa, ordina la annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 1.200,00 mensili al netto delle eventuali imposte, nonché il veicolo autocarro Opel Combo tg FJ918ZJ.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Parma, 19/06/2020

Il Giudice Delegato

dott. Irene Colladet

